

REGOLAMENTI

Regolamento Casa dello studente di Trieste

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI - ARDISS

REGOLAMENTO DELLE CASE DELLO STUDENTE DI TRIESTE

(adottato con decreto del Direttore generale n. 1157/DIR/TS dd. 01.08.2014, approvato con DGR n. 1576 dd. 29.08.2014)

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come una tra le prestazioni erogate dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste concernenti il diritto allo studio universitario.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di Trieste;
 - b) studente assegnatario: studente che ottiene il beneficio del posto alloggio a seguito della partecipazione al concorso in quanto in possesso dei relativi requisiti di reddito e merito;
 - c) ospite temporaneo: soggetto al quale è assegnata una stanza senza partecipazione al concorso;
 - d) persone esterne: ospiti in visita ai beneficiari di posto alloggio o ai temporanei.

Art.3

(Principi generali)

1. Lo studente assegnatario acquisisce il godimento della stanza assegnatagli dal momento in cui è ammesso alla casa dello studente e per tutto il periodo di assegnazione definito annualmente dal bando di concorso, nel rispetto dei diritti degli altri studenti ospiti della struttura.
2. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori degli alloggi, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall'ARDISS nel corso del periodo di assegnazione.

Art.4

(Assegnazione dei posti alloggio)

1. Il posto alloggio è riservato, esclusivamente, allo studente assegnatario o all'ospite temporaneo. È fatto, pertanto, assoluto divieto di condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il posto alloggio assegnato. La violazione di tale obbligo comporterà per l'assegnatario o per l'ospite

temporaneo la revoca immediata del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali.

2. Tutte le attrezzature, arredi, impianti e similari, ivi compresa la tessera magnetica di accesso alle case dello studente, che costituiscono la dotazione delle stanze, compresi gli spazi comuni, sono affidati agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei per tutto il periodo di assegnazione della stanza.

Art.5

(Adempimenti al momento dell'assegnazione)

1. Lo studente beneficiario o idoneo al posto alloggio è tenuto a presentarsi alle assegnazioni nei giorni stabiliti dall'ARDISS, pena la decadenza dal diritto all'alloggio, ovvero può delegare l'ARDISS medesima od una terza persona a compiere in propria vece gli atti in questione. Lo studente deve inviare il modulo di delega disponibile sul sito dell'ARDISS all'indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it entro il termine delle assegnazioni. Tale deroga sarà concessa solo per gravi e documentati motivi.
2. All'atto dell'assegnazione lo studente, per essere ammesso nelle strutture abitative, deve:
 - a) essere munito di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento accompagnato dal documento stesso in originale;
 - b) sottoscrivere in tutte le sue parti l'atto di ammissione, che comporta la piena accettazione del presente Regolamento delle case dello studente di Trieste e l'obbligo di conduzione della stanza con diligenza al fine di assicurare la migliore conservazione possibile della stanza stessa e del patrimonio ricevuto in uso;
 - c) presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, nella misura indicata nel bando di concorso per il servizio abitativo, a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità;
 - d) presentare, qualora il bando lo preveda, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della retta mensile;
 - e) firmare il verbale di consegna contenente indicazioni sullo stato degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni, previa verifica dell'esattezza di quanto riportato nel verbale stesso.
3. E' condizione per l'assegnazione del posto alloggio non avere debiti nei confronti dell'ARDISS sia come assegnatario che come temporaneo, né avere subito due richiami scritti nell'anno accademico precedente;
4. In caso di mancato o parziale adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, lo studente perde il diritto all'assegnazione del posto alloggio.

Art. 6

(Doveri e divieti)

1. L'ARDISS mette a disposizione degli assegnatari di posto alloggio e degli ospiti temporanei coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto, che devono essere ritirati presso il guardaroba della casa di appartenenza, aperto nell'orario stabilito dall'ARDISS.

2. Nelle case dello studente il comportamento del singolo deve essere improntato all'osservanza delle regole fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione, necessarie a garantire la quotidiana convivenza con gli altri ospiti e con il personale dedicato.
3. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono tenuti a:
 - a) Presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata; il portiere di turno consegna a ciascun ospite il badge provvisorio per l'utilizzo dei tornelli, trattenendo i documenti di identificazione degli ospiti fino alla loro uscita;
 - b) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. L'ARDISS sospenderà temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione documentata da apposito certificato medico;
 - c) rispettare scrupolosamente la destinazione e le modalità d'uso delle strutture e degli oggetti interni alla casa dello studente;
 - d) lasciare l'alloggio completamente libero da effetti personali durante la chiusura estiva e natalizia della casa dello studente;
 - e) chiudere con la chiave o con la tessera magnetica la propria stanza in caso di assenza e depositare la chiave o la tessera stessa in portineria;
 - f) osservare un comportamento civile, fondato sul rispetto reciproco, evitando liti, alterchi e schiamazzi, rumori o odori molesti, limitando, altresì, l'uso di strumenti sonori per non arrecare disturbo alle attività di studio e di riposo degli ospiti;
 - g) provvedere all'asporto quotidiano dell'immondizia dal proprio alloggio, depositandola negli appositi cassonetti ubicati all'esterno degli edifici;
 - h) controllare l'efficienza delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, provvedendo a segnalare, tempestivamente, eventuali danni o guasti alla portineria;
 - i) compilare l'apposito modulo presente in portineria, in qualunque caso di assenza superiore alle 24 ore dall'uscita;
 - j) consentire al personale incaricato l'accesso alla stanza per l'esecuzione di periodici controlli, delle pulizie e dell'ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi;
 - k) partecipare almeno una volta ad una giornata informativa sulle procedure antincendio e piani di evacuazione che sarà organizzata dall'ARDISS;
 - l) utilizzare, esclusivamente, elettrodomestici a basso consumo di energia quali tv, radio, lettori dvd, impianti stereofonici, computer, stampanti e scanner costruiti in conformità con le norme di sicurezza europee e dotati della relativa certificazione, solo previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici dell'ARDISS che terranno un apposito registro degli stessi;
 - m) in caso di smarrimento o rottura della tessera magnetica versare all'ARDISS l'importo determinato dall'Agenzia medesima quale rimborso del costo della tessera.
4. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo non devono:
 - a) arrecare disturbo agli altri ospiti. Tra le ore 23.00 e le ore 8.00 del mattino e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 sono vietati suoni, canti, e rumori di qualsiasi tipo che arrechino

disturbo alla tranquillità, al riposo ed allo studio. Nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari e il comportamento in generale non devono essere contrari alle norme di civile convivenza;

- b) ricevere ospiti nella propria stanza e negli spazi comuni prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.30;
- c) occupare una stanza diversa da quella assegnata;
- d) esporre avvisi, cartelli od altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- e) accedere con autoveicoli o con motocicli propri o di eventuali ospiti, parcheggiare i veicoli negli spazi del comprensorio dell'ARDISS, salvo in casi eccezionali appositamente autorizzati;
- f) praticare giochi d'azzardo;
- g) fumare nelle stanze e negli spazi comuni;
- h) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre;
- i) introdurre e tenere animali di qualsiasi specie nelle stanze, negli spazi comuni e nelle aree esterne annesse alle case dello studente;
- j) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi, porte tagliafuoco, impianti, dispositivi di sicurezza e qualunque altra parte degli immobili;
- k) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili all'interno delle stanze o nelle aree comuni delle strutture abitative;
- l) deturpare o imbrattare qualsiasi cosa mobile che fa parte della stanza assegnata o che si trovi negli spazi comuni delle case dello studente o in aree ad esse annesse;
- m) collocare materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni;
- n) imbrattare i muri, appendere bandiere, fogli, lenzuola, poster sulla porta d'ingresso, sulle pareti o sul soffitto usando materiali che compromettano lo stato dei muri e delle porte;
- o) tenere qualsiasi comportamento che, comunque, contrasti con le norme civili e penali o con le regole consuetudinarie della corretta convivenza e rispetto dell'ambiente;
- p) collocare sulle terrazze e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dalla normativa vigente;
- q) utilizzare prese multiple, manomettere o danneggiare l'impianto elettrico, i rilevatori di fumo o gli estintori;
- r) gettare o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, gettare nei condotti di scarico di lavabi, W.C. e similari, materiali che possano otturare le tubazioni;
- s) attuare modificazioni, smontaggi o adattamenti degli arredi nelle stanze, asportare mobili, lampade o apparecchiature dalle stesse;
- t) compiere azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, alla struttura o ai beni della casa dello studente.

Art. 7

(Accesso agli alloggi degli edifici E3 ed E4 di persone esterne)

1. Allo studente assegnatario ed all'ospite temporaneo è consentito far entrare nella propria stanza, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.30 e negli spazi comuni di cui all'art. 13, persone esterne in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti.
2. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo devono presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata e sono garanti, a tutti gli effetti, del comportamento tenuto dai propri ospiti all'interno delle strutture abitative e rispondono delle inosservanze al presente Regolamento e di eventuali atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente. Il portiere di turno consegna all'ospite il badge provvisorio per l'utilizzo dei tornelli e trattiene un valido documento di riconoscimento dello stesso fino al termine della visita, che deve avvenire entro le ore 23.30. Oltre tale orario il portiere restituisce al visitatore il documento di riconoscimento e provvede ad effettuare una segnalazione scritta dell'avvenuta infrazione all'ufficio competente;
3. I documenti degli ospiti esterni giacenti da oltre 24 ore presso le portinerie degli edifici E3 ed E4 saranno consegnati alle competenti autorità statali e gli ospiti stessi non potranno accedere alle case dello studente per 30 giorni.

Art. 8

(Accesso agli alloggi da parte dell'Agenzia)

1. L'ARDISS è in possesso di copia delle chiavi o delle tessere magnetiche di accesso agli alloggi.
2. L'accesso alla stanza da parte del personale dell'ARDISS ha luogo alla presenza dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo:
 - a) nel caso di periodici controlli che si effettuano d'ufficio durante il periodo di assegnazione o a seguito di richiesta da parte degli ospiti stessi;
 - b) in fase di assegnazione e restituzione del posto alloggio al fine della redazione dei verbali "di consegna" e "di restituzione" e della realizzazione della foto della stanza;
 - c) i controlli di cui al punto a), diurni e notturni, sono effettuati da un dipendente dell'ARDISS all'uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell'Agenzia o da un rappresentante delle case dello studente nel caso di impedimento del primo;
 - d) si intende che in caso di pericolo, di richiami alla quiete pubblica o di urgenza, il portiere di turno può intervenire anche da solo allo scopo di tutelare la collettività ed il riposo notturno.
3. In assenza degli studenti assegnatari o degli ospiti temporanei l'accesso alla stanza ha luogo senza preavviso:
 - a) per attuare, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione, sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, o nell'ambito di controlli finalizzati alla manutenzione o al controllo della conformità alle norme vigenti degli eventuali elettrodomestici;
 - b) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza all'interno della stanza;

- c) per prolungata assenza dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che la stanza risulti indebitamente occupata da non assegnatari o temporanei;
- d) per controlli igienico-sanitari;
- e) per qualsiasi altro accadimento fondato e ritenuto dall'Agenzia meritevole di chiarimento immediato;
- e) L'accesso alle stanze è consentito ad un dipendente dell'ARDISS, all'uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell'Agenzia o da un rappresentante delle case dello studente nel caso di impedimento del primo.

Si richiama a tale proposito quanto già stabilito dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

- 4. È comunque consentito l'accesso agli alloggi da parte del personale incaricato della pulizia delle stanze, negli orari e tempi stabiliti dall'ARDISS.

Art. 9

(Modalità di pagamento della retta per gli assegnatari)

- 1. La retta è un corrispettivo fisso mensile, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il giorno 15 (quindici), la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 (sedici) del mese in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità.
- 2. La prima retta relativa alle nuove assegnazioni deve essere versata entro 15(quindici) giorni dal momento dell'assegnazione.
- 3. Solo per il mese di gennaio di ogni anno la retta può essere versata entro il giorno 15 (quindici) compreso. In caso di ritardato pagamento si procederà all'applicazione di una mora determinata dall'ARDISS, salvo gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive, si procederà alla revoca del posto alloggio, che preclude l'accesso al beneficio per l'anno accademico successivo.
- 4. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite annualmente dall'apposito bando di concorso.
- 5. Lo studente assegnatario è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione.

Art. 10

(Rette e depositi cauzionali per gli ospiti temporanei)

- 1. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite dall'ARDISS.
- 2. Gli ospiti temporanei, in caso di permanenza superiore ai tre mesi, devono versare un deposito cauzionale pari a quello previsto per gli studenti assegnatari.

Art. 11

(Utilizzo del locale lavanderia)

1. L'ARDISS mette a disposizione esclusiva degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei un locale ad uso lavanderia comprendente macchine lavatrici e asciugatrici.
2. L'ARDISS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all'utilizzo ed alla gestione del locale.

ART. 12

(Utilizzo dei locali cucine)

1. L'utilizzo gratuito dei locali cucine negli edifici E3-E4 è riservato a tutti gli studenti beneficiari di posto alloggio (assegnatari e temporanei).
2. Gli interessati ad usufruire di detti locali devono presentarsi alla portineria dell'edificio dov'è ubicato il proprio posto alloggio e firmare l'apposito modulo per il rilascio del badge necessario per accedere allo spazio cucina.
3. L'accesso ai locali è consentito dalle ore 6.00 alle ore 9.30, dalle ore 10.30 alle ore 16.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.30.
4. Per quanto riguarda la pulizia dei locali gli utenti devono provvedere a ripulirli con cura con propri prodotti detergenti e disinfettanti, compresi i piani di lavoro e di cottura, effettuare la pulizia del pavimento ed asportare le loro immondizie negli appositi cassonetti posizionati all'esterno delle case dello studente. Una volta al mese verrà effettuata la pulizia ordinaria dei locali da parte della ditta incaricata.
5. Il corretto utilizzo dei locali è affidato al controllo dei portieri che devono verificare quotidianamente lo stato dei locali successivamente al loro utilizzo, ivi comprese tutte le attrezzature.
6. Per le sanzioni disciplinari si rimanda, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Eventuali usi impropri dei locali o la mancata pulizia degli stessi comporterà l'esclusione del o dei responsabili dall'utilizzo delle cucine per un periodo di tempo che sarà stabilito dal Direttore di Servizio.
7. In caso di danni causati ai locali ed alle attrezzature gli stessi verranno quantificati dal Direttore del servizio, sentito l'ufficio tecnico dell'ARDISS, che tratterà l'importo dovuto dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di ulteriori somme da parte del o dei responsabili nel caso di danni superiori alla cauzione o qualora i danni siano imputabili a studenti non tenuti al versamento della cauzione.
8. Nel caso di reiterati episodi di inosservanza delle modalità di utilizzo dei locali cucine il Direttore Generale dell'ARDISS ha la facoltà di procedere alla chiusura dei locali stessi.

Art. 13

(Utilizzo degli spazi comuni)

1. L'ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni delle case dello studente senza limitazioni di orario.
2. L'ARDISS dà la possibilità alle persone che vengono a far visita agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei (per le modalità di accesso si rimanda all'articolo 6, comma 3, lettera a) di

utilizzare gli spazi comuni delle case dello studente durante l'apertura delle stesse dalle ore 8.00 alle ore 23.30.

3. Tale utilizzo è consentito a condizione che il numero degli ospiti esterni, sommato a quello degli studenti alloggiati, non superi il numero massimo previsto dalle autorizzazioni rilasciate all'ARDISS e che lo stesso non ostacoli la normale attività all'interno degli spazi comuni e che venga garantita la corretta conservazione dei beni di proprietà dell'ARDISS.

Art. 14

(Utilizzo del deposito bagagli)

1. L'ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari di posto alloggio di utilizzare, in caso di rinuncia per i mesi estivi e nel periodo natalizio, un deposito bagagli sito nella casa dello studente E3. Termini e modalità saranno stabiliti di volta in volta dall'Agenzia
2. L'ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali lasciati nel deposito bagagli.
3. Il proprietario dei bagagli deve recuperarli entro sessanta giorni dalla data del deposito, in caso contrario l'ARDISS provvederà alla consegna degli stessi presso il deposito comunale "Ufficio oggetti smarriti e rinvenuti" ai sensi dell'art. 927 del Codice civile.

Art. 15

(Restituzione della stanza e svincolo del deposito cauzionale)

1. Lo studente assegnatario deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell'ultimo giorno indicato dal bando di concorso nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso. L'ospite temporaneo deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell'ultimo giorno di permanenza nell'alloggio.
2. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare con 15 giorni di anticipo la data della propria partenza qualora preceda il termine indicato nel bando. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto con l'assegnatario e con il personale dell'ARDISS, nel corso del quale l'assegnatario sottoscrive il "verbale di restituzione" e successivamente consegna la chiave e la tessera magnetica della stanza all'addetto di portineria.
3. Il deposito cauzionale viene restituito, previa compilazione e consegna dell'apposito modulo per il rimborso, entro 60 giorni dalla consegna della chiave o della tessera magnetica di accesso alla stanza, decurtato delle spese per eventuali pulizie straordinarie e per eventuali danni arrecati alla stanza da parte dello studente assegnatario o da un suo ospite, ed al netto di eventuali somme trattenute al fine di sanare posizioni debitorie dello studente nei confronti dell'ARDISS.
4. Nel caso in cui l'importo della cauzione venga decurtato per il pagamento di eventuali danni lo studente assegnatario di posto alloggio deve reintegrarla entro 15 giorni naturali dall'apposita comunicazione.
5. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo devono presentare apposita richiesta di rimborso del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla data di consegna della chiave e/o della tessera magnetica della stanza. Decorso tale termine la cauzione stessa sarà incamerata dall'Agenzia.

Art. 16

(Decadenza e revoca del posto alloggio)

1. Lo studente assegnatario decade dal diritto al posto alloggio nei seguenti casi:
 - a) omessa presenza o mancato invio dell'apposita delega per l'assegnazione del posto alloggio nel giorno e nell'ora indicati dall'ARDISS, salvo grave e comprovato impedimento da valutarsi da parte dell'ufficio competente;
 - b) trasferimento ad altra sede universitaria;
 - c) rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi;
 - d) decorsi 30 giorni dalla data di ottenimento del titolo di studio universitario;
 - e) irrogazione di due richiami scritti;
2. Allo studente assegnatario è revocato il diritto al posto alloggio nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive;
 - b) rilascio di dichiarazioni false o presentazione di documentazione non rispondente al vero;
 - c) cessione a terzi del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente e gratuitamente;
 - d) cessione del proprio posto alloggio in sublocazione;
 - e) ospitalità concessa a persona sconosciuta all'Agenzia;
 - f) mancata presentazione ai competenti uffici, per più di una settimana e senza giustificati motivi, nel caso di chiamata urgente per comportamenti sospetti o lesivi dell'ordine interno;
 - g) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietati dalla legge;
 - h) compimento di atti finalizzati a distruggere, deturpare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi, impianti, porte tagliafuoco, dispositivi di sicurezza o qualunque altra parte degli immobili;
 - i) mancato risarcimento danni;
 - j) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all'articolo 23;
 - k) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall'art. 14, comma 3, del presente Regolamento.
3. Gli illeciti di cui al precedente comma 2, lettera b) comportano l'attivazione, a seconda dei casi, di procedimenti penali, civili ed amministrativi.

Art. 17

(Responsabilità degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei)

1. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono responsabili per i danni e gli ammanchi verificatisi nella propria stanza.
2. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono responsabili personalmente e solidalmente con tutti gli altri assegnatari qualora l'autore di un danno agli spazi comuni delle case dello studente non sia identificabile.

3. Tutte le spese sostenute dall'ARDISS per il ripristino della stanza sono a carico dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo che è tenuto al rimborso nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall'ARDISS per la riparazione del bene danneggiato o per l'acquisto di un bene nuovo, ove non sia possibile procedere alla riparazione del bene stesso.
4. Nell'ipotesi di danni arrecati agli spazi comuni tutti gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti, solidalmente, al rimborso delle spese sostenute dall'ARDISS per il ripristino. L'ARDISS, a tal fine, procederà innanzitutto ad incamerare, per l'importo posto a carico di ciascun ospite, le cauzioni versate. In caso di incapienza l'ARDISS provvederà a richiedere il risarcimento del danno ulteriore intraprendendo, in caso di inadempimento, le necessarie azioni legali.
5. L'ARDISS non si assume responsabilità per ammanchi di effetti personali o valori o denaro o quant'altro tenuto dagli studenti all'interno delle stanze loro assegnate o che, comunque, siano stati sottratti negli spazi comuni delle case dello studente o aree ad esso connesse.

Art. 18

(Oneri dell'ARDISS)

1. Rimangono a carico dell'ARDISS, secondo le modalità decise dallo stesso:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
 - b) la sostituzione dei beni usurati da vetustà;
 - c) l'effettuazione del servizio di pulizia degli immobili;
 - d) l'effettuazione del servizio di portineria;
 - e) la fornitura degli effetti lettereschi di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.

Art. 19

(Chiusura estiva / natalizia – disponibilità della stanza da parte dell'Agenzia)

1. Salvo diversa decisione dell'ARDISS le case dello studente rimangono chiuse durante i periodi estivi e natalizi secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando di concorso.
2. Durante il periodo estivo, una o più case dello studente possono essere destinate all'ospitalità di studenti o docenti, ai partecipanti a progetti culturali, posti in essere dall'ARDISS o dall'Università, ed a progetti di scambio culturale.
3. Per il periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno di luglio lo studente assegnatario ha facoltà di mettere a disposizione dell'ARDISS l'alloggio libero da ogni effetto personale, provvedendo a consegnare al personale la chiave o la tessera magnetica di accesso alla stanza, purché ne dia notizia all'ARDISS entro la data stabilita dall'Agenzia stessa.
4. L'ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli alloggi.

Art. 20

(Disponibilità della stanza per assenze dell'assegnatario per motivi di studio)

1. Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi all'estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore ad un mese è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARDISS. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all'estero, non pagando le rette per il periodo di assenza, durante il quale l'ARDISS potrà utilizzare la stanza assegnandola ad altri ospiti, oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità della stanza e pagare le rette.
2. La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e che occuperanno la stanza nei mesi successivi all'assegnazione.
3. L'ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti nelle stanze.

Art. 21

(Utilizzazione da parte dell'ARDISS di alloggi temporaneamente vacanti)

1. L'ARDISS prevede un servizio di ospitalità per progetti di mobilità studentesca e scambi culturali con altre Università italiane od estere o per studenti non assistiti, borsisti, specializzandi e laureati che abbiano rapporti con l'Università di Trieste, il Conservatorio G. Tartini e la SISSA utilizzando i posti temporaneamente vacanti, nonché quelli all'uopo riservati e regolamentati da apposita convenzione.

Art. 22

(Rinuncia definitiva al posto alloggio)

1. **Lo studente assegnatario può rinunciare definitivamente alla stanza. La richiesta, da trasmettere via e-mail all'ufficio competente, deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di restituzione della stanza e della chiave o della tessera magnetica di accesso.**
2. **Lo studente assegnatario o l'ospite temporaneo che lascia il posto alloggio deve sottoscrivere l'apposito verbale di restituzione e consegnare la chiave o la tessera magnetica di accesso.**
3. **Nel caso in cui lo studente assegnatario o l'ospite temporaneo non ottemperi agli adempimenti del presente articolo, l'importo della cauzione versato al momento dell'assegnazione viene trattenuto dall'ARDISS.**

Art. 23

(Misure di sicurezza)

1. Le principali vie d'uscita delle case dello studente sono dotate di idonei mezzi atti a garantire la sicurezza degli studenti.

2. È fatto divieto a chiunque di servirsi di tali dispositivi d'uscita se non per motivi di incombente e grave pericolo e casi particolari. La violazione di quanto prescritto provoca la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ed il richiamo scritto ai sensi dell' art. 24, comma 1, lettera a).
3. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo, all'atto dell'ammissione, devono informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. Si impegnano a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall'ARDISS, aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo quanto prescritto dagli organi preposti. La loro mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza prevede l'applicazione dell'art. 16, comma 2, lettera i), del presente regolamento.
4. È vietato depositare o immagazzinare materiali, attrezzature e suppellettili combustibili e/o infiammabili.
5. È vietato spostare gli estintori dalle posizioni predisposte e danneggiarne l'integrità, così come depositare materiali o attrezzature in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l'utilizzo.
6. È vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo all'interno della struttura.
7. È vietato impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi.
8. È vietato depositare e accumulare in maniera incontrollata rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente.
9. È vietato il deposito temporaneo di attrezzature, arredi, materiali o rifiuti lungo le vie di uscita, così come di qualsiasi altro oggetto che impedisca o limiti il deflusso delle persone in situazioni di emergenza.
10. È vietato fumare in tutte le aree all'interno delle case dello studente; il divieto è evidenziato da apposita segnaletica.
11. Le riparazioni e gli interventi sull'impianto elettrico, così come su ogni impianto tecnologico, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato.

Art.24

(Sanzioni disciplinari)

1. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo che non osservino le disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, commettano atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) contestazione delle infrazioni commesse, con eventuale sospensione del diritto di accesso alle case dello studente;
 - b) sospensione immediata nel caso di comportamenti scorretti e gravi tali da pregiudicare la quiete pubblica e costituire pericolo per gli altri studenti;
 - c) revoca del beneficio del posto alloggio.
2. La contestazione degli addebiti sanzionabili viene recapitata direttamente all'interessato ovvero comunicata con lettera raccomandata.

3. L'interessato può presentare all'ARDISS le proprie controdeduzioni scritte e tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la sua posizione, nonché chiedere di essere sentito dall'ufficio competente.
4. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento, all'interessato viene irrogato da parte dell'Agenzia il richiamo scritto.
5. L'irrogazione di due richiami scritti determina la decadenza dal posto alloggio.
6. La revoca del posto alloggio viene disposta immediatamente in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.
7. Nel caso di assunzione del provvedimento di revoca l'alloggio deve essere lasciato tassativamente entro i 3 (tre) giorni naturali consecutivi, successivi alla ricezione della comunicazione.
8. A seguito della revoca lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al bando di concorso per l'anno successivo.
9. Contro i provvedimenti di revoca l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 25

(Comitato degli studenti)

1. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli studenti assegnatari di posto alloggio, l'ARDISS favorisce la formazione, in ogni casa dello studente, di un Comitato di studenti eletto dall'assemblea degli studenti assegnatari di posto alloggio nella relativa casa.
2. L'assemblea viene convocata entro il 15 dicembre di ogni anno. Ha il compito di eleggere i propri rappresentanti, fino ad un massimo di tre per ogni casa dello studente. Deve essere stilato apposito verbale da consegnare all'ARDISS. L'assemblea ha il compito di comunicare all'ARDISS i nominativi dei componenti il Comitato.
3. Il Comitato ha funzioni consultive in merito a problematiche generali o specifiche concernenti la vita all'interno delle case dello studente.

Art. 26

(Chiusura per danneggiamenti)

1. Qualora, in seguito al danneggiamento di impianti, le case dello studente non risultino conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza o di pubblica sicurezza, l'ARDISS disporrà la chiusura delle stesse fino all'avvenuto ripristino degli impianti.

Art. 27

(Norme di rinvio)

- a. Le disposizioni previste per gli studenti assegnatari si applicano anche agli ospiti temporanei in quanto compatibili.

- b. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni inerenti alle strutture alberghiere, alle norme del codice civile e penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.